

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1903

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMENDOLA GIORGIO, FAILLA, ADAMOLI, ALBERGANTI, ALICATA, BARDINI, BRIGHENTI, BUSETTO, CAPRARA, DAMI, DE GRADA, DEGLI ESPOSTI, DIAZ LAURA, DI PAOLANTONIO, D'ONOFRIO, FALETRA, FASANO, FERRARI FRANCESCO, FOGLIAZZA, FRANCO RAFFAELE, GRANATI, GREZZI, GRILLI GIOVANNI, GULLO, GUIDI, INVERNIZZI, LACONI, LAJOLO, LAMA, LONGO, MAGNO, MAZZONI, MINELLA MOLINARI ANGELA, MUSTO, NANNUZZI, NAPOLITANO GIORGIO, NATOLI, NICOLETTO, PAJETTA GIAN CARLO, PAJETTA GIULIANO, ROFFI, ROMAGNOLI, ROMEO, ROSSI PAOLO MARIO, SANNICOLÒ, SANTARELLI ENZO, SOLIANO, SULOTTO, TOGLIATTI, TOGNONI, VACCHETTA, VIDALI, VIVIANI LUCIANA

Presentata il 15 gennaio 1960

Controllo sui monopoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per i presentatori di questa proposta di legge non è certo una novità l'affermare che i monopoli costituiscono l'ostacolo fondamentale allo sviluppo economico e condizionano pesantemente la vita politica del nostro paese.

Oggi però sia l'opinione pubblica sia il Parlamento sono investiti con rinnovato vigore del dibattito su questo argomento, in rapporto anche alle recenti iniziative di lotta della classe operaia e delle masse popolari. Tali iniziative trovano larghe risposdenze nel movimento cattolico e nel ceto medio.

Strumenti legislativi sono stati elaborati da vari gruppi politici e dallo stesso governo.

Ciò conferma che la grande maggioranza degli italiani, appartenenti ai più vari strati sociali — dall'operaio al piccolo industriale, dal contadino al commerciante, dall'artigiano

all'intellettuale — avvertono oggi più vivamente che mai l'esigenza di un controllo e di una effettiva limitazione del potere monopolistico. Da questa coscienza proviene la spinta che si sviluppa dalla base dei maggiori partiti, anche di quelli che non si richiamano alla classe operaia e si fondano anzi sulla teoria e sulla prassi del cosiddetto interclassismo.

Degno di nota è, in particolare, il fatto che l'attuale Governo, pur reggendosi sull'appoggio delle destre, sia stato indotto a presentare, dopo l'ultimo congresso del Partito democratico cristiano, un disegno di legge il quale si discosta da precedenti formulazioni più tipicamente di destra, come quelle elaborate nel 1950 dall'onorevole Togni, che è tuttavia — e non per caso — tra i componenti del Gabinetto in carica.

Queste rapide constatazioni ci esimono dal dimostrare ulteriormente il dato di fatto accennato all'inizio e cioè che non può concepirsi sviluppo democratico delle strutture economiche e politiche del nostro paese senza una lotta a fondo contro i monopoli, senza un serio, organico e multiforme impegno tendente a limitarne ed annullarne la deleteria influenza su ogni aspetto della vita nazionale.

* * *

Ma sarebbe per lo meno ingenuo che da un complesso di norme fondate sul principio della illiceità di certe pratiche monopolistiche ci si ripromettessero effetti che possono ottenersi soltanto attraverso un'azione politica generale, la quale incida decisamente sulle strutture.

L'esistenza dei monopoli non è fenomeno isolabile dalla realtà attuale del nostro paese. Non si tratta di escrescenze di un sistema, di anomalie che si possano vietare con l'emana- zione di una norma giuridica.

Norme giuridiche del genere potranno al massimo eliminare qualche elemento particolare di abuso e cioè manifestazioni dovute ad illiceità occasionali, ma non potranno estirpare o capovolgere leggi e tendenze che sono insite nel sistema, rigorosamente normali nell'attuale fase monopolistica del sistema.

Non occorrono molte parole per chiarire la vera portata di proposte di legge che, come quella dell'onorevole Malagodi, pur intitolandosi ai sacri principi della libera concorrenza, tendono sostanzialmente a dare un crisma di legittimità alle maggiori e più pericolose situazioni di monopolio, ricalcando con ciò esperienze legislative in atto nella Germania occidentale.

Il vero problema è di stabilire *chi controlla*, chi deve controllare e dirigere — e a quali *fini* — le grandi imprese che operano in condizioni di monopolio. O il potere politico democratico riesca ad imporre ai monopoli — sia pure per gradi — un suo controllo ed una sua programmazione fondata sulle esigenze di sviluppo economico nazionale, o i monopoli continueranno ad imporre il loro soffocante dominio non solo sulla vita economica ma anche su quella politica.

Il disegno di legge elaborato dal Ministro Colombo elude la sostanza di questo problema.

La pretesa governativa di definire con alcune norme giuridiche tutte le questioni di una politica antimonopolistica, se anche non dipendesse dal consapevole intento di catturare e distorcere istanze vivacemente

espresse dall'ultimo congresso democristiano, introdurrebbe comunque quell'elemento di incertezza e di discrezionalità che è proprio di certa legislazione *antitrust* vigente nei paesi anglo-sassoni, ed i cui risultati tutti conoscono.

Valgano pochi esempi. Nel disegno di legge Colombo (almeno nel testo che ci è noto attraverso la stampa) si parla di « imprese in posizione dominante », cioè non soggette ad « efficiente concorrenza »; si parla di « manovre sui prezzi » tali da imporre « oneri e restrizioni ingiustificati ». Come si potrà obiettivamente determinare se una posizione sia o meno « dominante »? E quale il metro che misurerà l'efficacia della concorrenza? Quali le « manovre sui prezzi » che si dovranno colpire, e quali quelle che si dovranno ritenere legittime in quanto imporrebbero oneri e restrizioni *giustificati* sia al consumo che all'impresa subalterna?

Si giunge per questa via a distinzioni obiettivamente mistificatorie tra « monopolio buono » e « monopolio cattivo », tra pratiche monopolistiche « giustificate » e pratiche monopolistiche « ingiustificate ».

È anche vero per contro — ed è stato rilevato, tra gli altri, dal collega Tremelloni — che la parte della legge Colombo la quale lascia meno spazio ai criteri discrezionali dell'esecutore (cioè la parte relativa alle intese tra imprese) potrebbe volgersi addirittura contro quelle forme d'associazione tra piccole e medie aziende, che sono viceversa auspicabili ed utili ai fini dello sviluppo economico generale.

La verità è che, in una materia come quella di cui ci occupiamo, non si può ragionevolmente presumere di dettare alcune norme più o meno rigide, più o meno equivoche, e di lasciare poi che la magistratura e la burocrazia volta per volta le applichino. Ciò equivarrebbe ad affermare che i problemi d'indirizzo politico generale e le questioni essenziali della direzione politica ed economica saranno discusse e decise non più in sede di Parlamento e di Governo, ma nelle aule dei tribunali o nelle commissioni di burocrati, e non più sulla base della realtà, del movimento, dei rapporti di forza, ma su quella di uno schema che dovrebbe prefabbricarsi valido per le più diverse circostanze.

* * *

Su altra base deve dunque fondarsi una legislazione antimonopolistica che voglia rispondere alle attuali esigenze del paese, co-

minciando ad attuare il dettame della nostra Costituzione.

Due sono al riguardo — secondo noi comunisti — i punti di partenza essenziali.

Da una parte, l'odierna situazione italiana, caratterizzata dal pesante dominio dei gruppi monopolistici non solo per quanto attiene alle strutture economiche ma anche per quanto riguarda i rapporti politici (vedi tra l'altro la denuncia dei « gruppi di pressione » che è riecheggiata con insistenza nei dibattiti interni del partito di governo).

D'altra parte l'esigenza sempre più chiara, sempre più pressante, sempre più obiettivamente unitaria, della classe operaia, dei contadini, di tutti i produttori non monopolistici, di tutti i democratici per una azione di largo respiro, *per un piano* che porti ad un profondo rinnovamento delle strutture e dei rapporti politici.

Il raggiungimento di questi obiettivi, mentre non potrà prescindere dall'efficace pressione che tutti i gruppi non monopolistici dovranno esercitare anche attraverso forme nuove e coraggiose di alleanze e di confluenze, dovrà estrinsecarsi, sul piano legislativo ed esecutivo, in una serie di misure per le quali gli strumenti o già esistono formalmente o sono comunque indicati dalla Carta costituzionale.

Al servizio di tale azione politica generale, che dovrà essere multiforme ed articolata, e dovrà fondarsi su un rigoroso accertamento di fatti e situazioni, noi vediamo le funzioni ed i compiti di una Commissione permanente di controllo sui monopoli.

Essa non dovrà essere strumento temporaneo di un solo aspetto dell'azione antimopolistica né dovrà avere soltanto il ristretto compito di accertare eventuali violazioni di legge, ma dovrà essere organo permanente di conoscenza e di controllo al servizio appunto di tutta la generale azione, di tutti i vari gradi di intervento pubblico e quindi, in primo luogo, dovrà essere strumento di conoscenza e di controllo al servizio del Parlamento. Ciò significa che, accanto alla violazione della lettera e dello spirito delle leggi, la Commissione dovrà tendere ad individuare gli ostacoli che situazioni monopolistiche e posizioni dominanti di imprese frappongono all'attuazione di una politica di generale e organico sviluppo economico e quindi ad una politica che tenda al massimo impiego di tutte le forze produttive, prima tra le quali la forza lavoro.

I compiti di grande responsabilità richiedono una particolare qualità della Commis-

sione stessa sia per quanto riguarda la fonte della sua autorità sia per quanto riguarda la rappresentatività dei suoi membri. Per questo si propone che la Commissione derivi la sua autorità dal Parlamento e che ad essa si affianchino commissioni consultive elette dalle Assemblee regionali.

* * *

La Commissione permanente per il controllo sui monopoli dovrà assicurare un duplice ordine di adempimenti.

Dovrà svolgere anzitutto singole inchieste: nell'articolo 2 si trova l'indicazione di elementi oggettivi che potranno suggerire od esigere l'intervento della Commissione, alla quale poi resterà il compito di accertare se e dove a questi elementi corrisponde l'esistenza di posizioni di dominio e di potere sul processo produttivo e distributivo o di ostacolo ad una politica di generale sviluppo economico.

Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda l'articolo 3 della legge, che, se fa proprie formulazioni di altre proposte di legge (e dello stesso disegno di legge presentato dal Governo), ne differisce sostanzialmente in quanto, mentre in altre proposte legislative le intese tra imprenditori ivi contemplate sono automaticamente oggetto di divieto, nella presente legge esse sono semplicemente oggetto di indagine, la quale dovrà poi accertare se tali intese sono o meno da colpire, sia con misure di politica economica, sia con provvedimenti amministrativi o giuridici.

La differenza è, come si vede, sostanziale, soprattutto per quel che riguarda eventuali accordi tra piccole e medie aziende, intervenuti a difesa contro il dominio dei monopoli. Non solo la Commissione di inchiesta potrà ritenere giustificata l'esistenza, ma potrà anche eventualmente suggerire provvedimenti di politica economica diretti ad appoggiare e aiutare forme associative tra piccoli e medi imprenditori, non legati direttamente o indirettamente a concentrazioni finanziarie o a monopoli, qualora tali forme associative si rivelino idoneo strumento per contrastare il potere dei gruppi monopolistici e per suscitare e consolidare iniziative di sviluppo, autonome dai monopoli stessi.

La Commissione dovrà essere in grado di conoscere tutti gli aspetti fondamentali dell'attività dei monopoli. Per questo l'articolo 5 della presente proposta di legge indica con chiarezza il campo di indagine della Commissione: costi e prezzi, profitti, investimenti, rapporti di carattere finanzia-

rio, ecc. È sulla base di tali indagini che la Commissione, a conclusione del suo lavoro, renderà pubblico un suo giudizio motivato, sottoporrà al Parlamento proposte di politica economica, presenterà denuncia agli organismi competenti per tutte le violazioni di legge constatate nel corso dell'inchiesta. Le proposte di politica economica da sottoporre al Parlamento, e sulle quali il Governo dovrà pronunciarsi, potranno essere, di volta in volta, proposte che investono la politica delle aziende di Stato, o la politica del lavoro e degli investimenti, del credito, dei prezzi (C. I. P.), proposte di natura fiscale o di intervento diretto dello Stato (nazionalizzazioni) e di altri soggetti di intervento pubblico (municipalizzazioni), miranti a modificare, a seconda dei casi, le condizioni che rendono possibili determinate azioni dei monopoli e a rimuovere gli ostacoli che si oppongono ad una più generale efficienza dell'economia nazionale.

Trattandosi di campi d'azione nettamente distinti, gli interventi che le conclusioni della Commissione potranno suggerire a vari organismi in sede politica, amministrativa, legislativa, fiscale, giudiziaria, saranno l'uno dall'altro indipendenti e non si condizioneranno a vicenda: l'accertamento da parte della Commissione di una violazione fiscale o di un illecito daranno luogo ad azioni nei rispettivi campi di competenza (fiscale, giudiziario, ecc.) senza che ciò limiti in alcun modo le decisioni che il Parlamento ed altri organismi elettivi (Regioni, Provincie, Comuni) potranno attuare in materia di politica economica.

È ovvio parimenti, ma giova esplicitamente ricordarlo, che l'esistenza di una Commissione permanente di controllo sui monopoli, non può e non deve limitare l'iniziativa dei vari organi politici, amministrativi, giudiziari anche in settori che rientrano nel campo di indagine della Commissione stessa.

Degno di segnalazione è l'articolo 4 della proposta di legge. Esso dispone che la Commissione è tenuta a procedere ad inchiesta quando ne sia sollecitata da almeno un terzo dei deputati o dei senatori, dal Governo, da un'Assemblea regionale, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ma anche da una Organizzazione nazionale dei sindacati dei lavoratori. Si stabilisce in tal modo un contatto vivo tra Parlamento e Paese, una collaborazione democratica efficace tra il Parlamento e le forze decisive e più direttamente impegnate nella lotta contro lo strapotere dei monopoli.

L'articolo 7 (terzo comma) completa l'articolo 4, stabilendo l'obbligo di ascoltare come testi, qualora lo richiedano, non solo i parlamentari nazionali e regionali ma anche i rappresentanti di Organizzazioni nazionali politiche o sindacali.

* * *

La Commissione, a conclusione di ogni singola inchiesta, ne renderà pubblici i risultati e formulerà precise proposte d'intervento. L'articolo 9, a proposito delle misure sulle quali il Parlamento sarà chiamato a deliberare, cita gli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione: « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali » (articolo 41 della Costituzione, ultimo comma). « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi d'acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale » (articolo 42 della Costituzione, secondo e terzo comma). « A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad Enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti, determinate imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse nazionale » (articolo 43 della Costituzione).

Le stesse norme costituzionali vengono richiamate dall'articolo 11 della nostra proposta di legge che riguarda il secondo ordine di adempimenti cui sarà tenuta l'istituenda Commissione per il controllo sui monopoli.

Sull'articolo 11 desideriamo attirare una particolare attenzione. Esso prevede tra l'altro un'interessante modifica nella prassi dei lavori parlamentari.

La Commissione di controllo sui monopoli sarà tenuta, oltre che all'espletamento di singole inchieste, alla presentazione di una relazione generale annuale sulla situazione esistente in tutto il settore delle grandi imprese e delle società finanziarie.

Tale relazione sarà discussa dal Parlamento contemporaneamente alla relazione sulla situazione economica del paese, presentata dal Ministro del bilancio, nonché alla relazione sulle aziende di Stato presentata dal Ministero delle partecipazioni.

Ed in base a questa discussione congiunta, il Parlamento delibererà « sulle misure di politica economica, quali quelle relative all'attività delle aziende pubbliche, ai rapporti di lavoro, al credito, agli investimenti, ai prezzi, ai tributi, agli indirizzi necessari per lo sviluppo organico dei vari settori economici e delle varie regioni del Paese, a norma degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione ».

È evidente l'elemento di sostanziale novità che si introduce in tal modo nell'annuale discussione sulla situazione economica.

La contemporanea discussione sui vari settori dell'economia permetterà di rendere veramente efficace ed organico il dibattito in parola, e di disporre adeguatamente di uno dei principali strumenti di progresso economico e di lotta antimonopolistica, quale appunto potrà essere, se democraticamente diretto, il settore delle partecipazioni statali.

Le discussioni sullo sviluppo della piccola e media industria (tanto per fare un esempio) e di tutto il settore non monopolistico dell'iniziativa privata cesseranno in tal modo di esaurirsi in sterili dichiarazioni di buona volontà o in provvedimenti la cui inadeguatezza è stata finora giustificata da « obiettive » difficoltà di bilancio: il Parlamento, sulla base di una visione generale di tutti i settori dell'economia, potrà effettuare le scelte di fondo previste e sancite dalla Costituzione ed imporre a certi settori quegli indirizzi, quei limiti, quei prelievi che si reputeranno necessari per assicurare un aiuto efficace ad altri settori.

Così anche per quanto attiene allo sviluppo economico equilibrato di tutte le regioni del nostro paese con particolare riguardo al Mezzogiorno, ma non esclusivamente ad esso, date le contraddizioni determinate dai monopoli attraverso la concentrazione degli investimenti per isole di sviluppo.

Grande importanza assumeranno quindi le Commissioni consultive regionali di cui all'articolo 6 della presente proposta di legge.

In relazione anche all'esperienza costituita dai molti fermenti e spinte ed iniziative democratiche per una programmazione economica regionale che, inquadrandosi in una visione organica, nazionale, tenga conto delle esigenze locali e parta dal basso, è augurabile che le Commissioni consultive regionali per il controllo sui monopoli sorgano non solo nelle regioni già costituite, cioè in quelle a statuto speciale, ma in tutte le regioni del paese. Ciò è, naturalmente, collegato con l'applicazione della Carta costituzionale a proposito dell'Ente Regione. E

sono appunto le forze monopolistiche che tenacemente si oppongono al rinnovamento costituzionale delle strutture politiche dello Stato!

* * *

Lo stretto legame che intercorre tra controllo democratico sui monopoli e pubblicità dei dati relativi all'attività di società e imprese economiche, hanno consigliato ai proponenti di legare organicamente, in una sola legge, alle norme istitutive di una « Commissione permanente di controllo sui monopoli » specifiche norme per la pubblicità dei dati di bilancio delle società.

Per questo, nel titolo secondo di questa nostra proposta di legge, si stabiliscono norme dettagliate sul contenuto dei bilanci delle società per azioni, che devono essere resi pubblici.

Tali norme riguardano in primo luogo l'obbligo di pubblicare annualmente l'elenco delle partecipazioni azionarie in altre società, come pure l'elenco degli accordi di carattere finanziario, produttivo, commerciale e tecnico stipulati con altre imprese italiane o straniere.

In secondo luogo riguardano l'obbligo di rendere pubblici, attraverso i bilanci, i dati fondamentali dell'attività produttiva delle società con una indicazione specifica dei costi e dei ricavi, sia sotto il loro aspetto quantitativo sia sotto il loro aspetto qualitativo.

È da rilevare l'obbligo, previsto dall'articolo 14, di pubblicare l'ammontare dei nuovi investimenti con l'indicazione delle loro fonti di finanziamento.

Infine, una norma specifica (articolo 13) stabilisce l'obbligatorietà della pubblicazione congiunta dei bilanci delle società tra di loro collegate in modo che si possa avere un quadro completo dell'attività dei gruppi finanziari.

* * *

Onorevoli colleghi! Misure analoghe a quelle che abbiamo delineato in questa nostra proposta di legge sono state prospettate anche da altri parlamentari di differenti gruppi politici.

Vogliamo ricordare, tra le altre, la proposta Lombardi-La Malfa sui bilanci delle società per azioni e la proposta Tremelloni, per un'inchiesta parlamentare sui monopoli, sia pure senza carattere di continuità e di permanente collegamento con l'iniziativa parlamentare.

Preoccupazioni sostanzialmente analoghe alle nostre abbiamo potuto cogliere non solo in tanta parte della base democristiana, ma anche nell'atteggiamento di autorevoli riviste cattoliche (vedi, ad esempio, *Nuove cronache*) e nelle dichiarazioni perfino di Ministri in carica, come gli onorevoli Ferrari-Aggradi e Bo, i quali hanno sottolineato che l'emanazione di norme antimonopolistiche non può non ricollegarsi ad una « coraggiosa ed organica politica di sviluppo ».

Nel sottoporre al vostro esame questa proposta di legge, ci sia dunque permesso di formulare il voto che il Parlamento sappia esprimere una maggioranza democratica capace di varare una legge sui monopoli che rappresenti non una distorsione deludente e dannosa di esigenze vivamente sentite, ma un punto di partenza più avanzato per l'azione generale di rinnovamento economico e politico della vita nazionale, secondo lo spirito e la lettera della nostra Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

COMMISSIONE PERMANENTE DI CONTROLLO SUI MONOPOLI

ART. 1.

È istituita una Commissione permanente di controllo sui monopoli. Essa è composta di 5 membri eletti dalla Camera dei Deputati e di 5 membri eletti dal Senato della Repubblica.

Possono essere membri della Commissione soltanto coloro i quali da almeno cinque anni dalla data della loro nomina non rivestano la qualifica di membri di organismi direttivi o di dirigenti o consulenti di società con capitale superiore ai 100 milioni di lire, di dirigenti, impiegati o consulenti di organizzazioni di categoria degli industriali, commercianti e agricoltori.

Nella elezione dei membri della Commissione si seguono le modalità previste dai Regolamenti delle due Camere.

I membri della Commissione sono nominati per 5 anni. Possono essere rimossi dalla carica solo per sopravvenuta incapacità.

La Commissione elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Nelle deliberazioni adottate a parità di voti prevale il voto del presidente.

ART. 2.

La Commissione ha il compito di svolgere inchieste su imprese private, sotto qualunque forma costituite, e su qualsiasi concentrazione di imprese private, sottoposte in qual-

siasi forma ad unica direzione effettiva, anche se formalmente autonome:

a) che in base ad una serie di indici, sia isolatamente sia complessivamente considerati, quali la quota di prodotto rispetto al totale prodotto nello Stato, il capitale sociale, il valore degli impianti, e il fatturato, risultino di dimensioni tali da poter manovrare in posizione dominante, nel rispettivo settore, sul mercato nazionale, il volume delle merci e dei servizi, i prezzi, le condizioni di fornitura, il flusso di approvvigionamento;

b) che, disponendo di un capitale superiore ai 100 milioni, investono con la propria attività settori di base, quali l'energia, la siderurgia e la metallurgia non ferrosa, i prodotti chimici di base, il cemento, gli idrocarburi, i grandi mezzi di produzione, nonché i filati di fibre naturali, artificiali e sintetiche;

c) che siano società finanziarie o che comunque, per l'ampiezza delle proprie partecipazioni azionarie, siano in grado di esercitare di fatto un potere di controllo sulla produzione e sul mercato sia di un settore determinato, sia in settori diversi;

d) che abbiano un monopolio di fatto, su qualsiasi zona della Repubblica italiana, nella distribuzione e trasformazione dei prodotti agricoli o nella distribuzione di prodotti industriali per l'agricoltura.

ART. 3.

La Commissione può altresì indagare sulle intese tra imprenditori privati, sotto qualsiasi forma stipulate, sulle deliberazioni di associazioni tra imprenditori e sulle pratiche concordate tra imprenditori aventi per oggetto o effetto: la fissazione dei prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali; la limitazione o il controllo della produzione, degli sbocchi, dello sviluppo tecnico e degli investimenti; la ripartizione dei mercati e delle fonti di approvvigionamento; l'applicazione, nei rapporti commerciali, di condizioni dissimili per prestazioni simili o equivalenti; la subordinazione della conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che non abbiano nesso economico con i contratti stessi.

La Commissione può indagare anche sugli atti che, in modo diretto o indiretto, possono provocare gli effetti indicati nel precedente comma attraverso patti di licenza esclusiva di brevetti e contratti di agenzia.

ART. 4.

La Commissione procede, deliberando a maggioranza, alle inchieste di cui agli articoli precedenti.

Essa è tenuta a procedere ad inchiesta quando ne sia richiesta:

- a) da almeno un terzo dei membri della Camera o del Senato;
- b) dal Governo;
- c) da un'Assemblea regionale;
- d) dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- e) da una organizzazione nazionale dei Sindacati dei lavoratori.

ART. 5.

La Commissione deve accertare in ordine ad una determinata impresa, o concentrazione di imprese, o intesa tra imprese:

- 1°) gli elementi costitutivi dei costi di produzione;
- 2°) la formazione dei prezzi di vendita e il loro rapporto con i costi di produzione, nonché i metodi di organizzazione delle vendite;
- 3°) il livello dei profitti al lordo e al netto degli ammortamenti;
- 4°) la destinazione effettiva dei profitti, e in particolare la loro ripartizione tra: utili distribuiti agli azionisti o comunque agli aventi diritto; investimenti nell'impresa; investimenti e partecipazioni in altre imprese e attività all'interno del paese o all'estero;
- 5°) i rapporti di carattere finanziario o di altro genere tra la impresa e altre imprese produttive, commerciali, finanziarie e creditizie e gli investimenti di capitale straniero nell'impresa;
- 6°) ogni altro elemento inerente all'influenza che l'impresa o l'attività oggetto del controllo della Commissione esercita su uno o più settori dell'economia nazionale, e sugli strumenti di formazione della pubblica opinione;
- 7°) la veridicità dei dati di bilancio e di ogni altro dato la cui pubblicità sia stabilita dalla presente legge.

ART. 6.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione di cui all'articolo 1 si avvarrà della collaborazione di Commissioni consultive che potranno essere elette dalle Assemblee regionali di ciascuna Regione a statuto speciale o dagli istituendi Consigli Regionali.

ART. 7.

Nel corso delle indagini la Commissione potrà promuovere direttamente, o anche per mezzo della polizia tributaria, ispezioni in società ed imprese, determinandone l'ambito e la finalità; invitare esperti; chiamare a deporre imprenditori individuali, amministratori, sindaci, dirigenti di società o enti pubblici. La Commissione potrà chiedere ai competenti uffici pubblici i dati statistici o tecnici che creda necessari per il migliore svolgimento dei propri compiti.

Qualora lo ritenga opportuno la Commissione potrà nominare, per lo svolgimento di specifiche indagini, propri ispettori, i quali saranno considerati a ogni effetto ufficiali di polizia giudiziaria. Tale qualifica spetta altresì ai membri della Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Chiunque può chiedere di essere sentito come teste su fatti e circostanze che formano oggetto di accertamento da parte della Commissione e deve essere sentito in ogni caso ove si tratti di parlamentare, di membro delle Assemblee regionali, di rappresentante di organizzazioni nazionali sindacali e politiche.

Nel corso dell'inchiesta la Commissione dovrà ascoltare gli imprenditori nei cui confronti l'inchiesta si svolge.

La Commissione darà annuncio sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'apertura dell'inchiesta. Fino alla pubblicazione del rapporto finale, nel quale la minoranza potrà chiedere siano inserite le sue osservazioni, l'inchiesta sarà tutelata dal vincolo del segreto, a carico di tutti quanti vi partecipano.

ART. 8.

L'inchiesta su un determinato oggetto dovrà essere condotta a termine entro sei mesi dalla data in cui è stata deliberata.

Se per motivi gravi entro tale termine essa non sarà stata ultimata, la Commissione, nel deliberarne la proroga, che non potrà essere superiore ai tre mesi, avrà l'obbligo di pubblicare un rapporto parziale contenente la esposizione delle cause che avranno impedito la conclusione dell'indagine, nonché la esposizione delle operazioni già effettuate e dei loro risultati.

ART. 9.

A conclusione di ogni inchiesta la Commissione dovrà:

a) pubblicare un rapporto contenente la descrizione dei fatti esaminati e un giu-

dizio motivato sulle conseguenze che essi comportano nel settore economico determinato o sulla intiera economia nazionale, con specifico riferimento agli ostacoli che ne discendono eventualmente a un generale e organico sviluppo dell'economia e quindi a un massimo impiego di tutte le forze produttive;

b) formulare proposte di provvedimenti di politica economica da adottare perché sia modificata la situazione riscontrata e siano rimosse, a norma degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, la cause che potrebbero ricrearla;

c) presentare denuncia agli organismi competenti per tutte le violazioni di legge constatate nel corso dell'inchiesta.

ART. 10.

Le proposte contenute nel rapporto della Commissione potranno consistere sia in misure di carattere amministrativo, sia in misure di carattere legislativo.

Il Governo sarà tenuto a pronunciarsi davanti alle Camere, entro un mese dalla pubblicazione del rapporto, sulle conclusioni della Commissione e sulle misure che esso intenderà adottare in base alle risultanze e alle proposte della Commissione d'inchiesta.

Entro il mese successivo le Camere discuteranno le conclusioni della Commissione e le comunicazioni del Governo, deliberando in materia e impegnando il Governo stesso ad adottare le misure amministrative del caso, determinandone i criteri.

ART. 11.

Oltre ai rapporti di cui agli articoli precedenti, la Commissione sarà tenuta a presentare annualmente al Parlamento un rapporto generale sulle imprese, concentrazioni tra imprese e intese tra imprese sottoposte al suo controllo.

Tale rapporto sarà formulato in base ai criteri fissati negli articoli 2, 3, 5 e 9 della presente legge e sarà discusso dal Parlamento contemporaneamente alla relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata dal Ministro del bilancio, nonché alla relazione presentata dal Ministro delle partecipazioni statali e di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Il Parlamento delibererà sulle misure di politica economica, quali quelle relative alla attività delle aziende pubbliche, ai rapporti di lavoro, al credito, all'investimento, ai

prezzi, ai tributi, agli indirizzi necessari per lo sviluppo organico dei vari settori economici e delle varie regioni del Paese, a norma degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione.

ART. 12.

Le spese della Commissione saranno iscritte in apposito capitolo dei bilanci della Camera e del Senato.

TITOLO II.

DISCIPLINA E PUBBLICITÀ
DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ

ART. 13.

Nella relazione del bilancio delle società per azioni e a responsabilità limitata dovranno essere analiticamente indicate le partecipazioni in uso in altre società, menzionando la quota o il numero delle azioni di ciascuna partecipazione e il valore complessivo delle partecipazioni e del fondo oscillazione titoli.

Quando la società partecipi in altra società in misura superiore al 10 per cento del capitale di quest'ultima, essa dovrà allegare al proprio bilancio l'ultimo bilancio della società alla quale partecipa.

Le relazioni degli amministratori e dei sindaci delle società a responsabilità limitata dovranno analiticamente indicare le nuove partecipazioni assunte durante l'esercizio precisando l'oggetto della società nella quale viene assunta una partecipazione e l'attività da questa effettivamente svolta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti compiuti da una società ai propri soci, persone fisiche o giuridiche, o alle società nelle quali la società finanziatrice partecipi in misura superiore al 10 per cento del loro capitale.

ART. 14.

Le relazioni degli amministratori e dei sindaci delle società per azioni, le cui azioni siano quotate in borsa, dovranno analiticamente illustrare le voci del bilancio e del conto profitti e perdite, indicando in ogni caso la quantità dei prodotti o servizi collocati, il prezzo medio riscosso per ogni tipo di prodotto o servizio e il totale dell'importo fatturato, l'importo speso per manodopera,

quello speso per l'acquisto di materie prime, quello per imposte e tasse discriminate per esercizio; l'ammontare dei nuovi investimenti con l'indicazione delle loro fonti di finanziamento; l'importo di proventi e spese di carattere straordinario con la indicazione della loro natura; l'importo degli ammortamenti e la giustificazione degli stessi; il movimento del fondo di liquidazione del personale; l'importo delle spese di pubblicità e propaganda, quello delle provvigioni.

Le relazioni stesse dovranno anche elencare gli accordi di carattere finanziario, produttivo, commerciale e tecnico stipulati dalle società con altre imprese italiane o straniere.

ART. 15.

Al bilancio delle società di cui all'articolo 13 dovranno essere allegate copie delle denunce presentate per l'esercizio precedente, concernenti l'imposta di ricchezza mobile e quella sulle società.

ART. 16.

Le società di cui all'articolo 13 dovranno pubblicare il proprio bilancio, il conto profitti e perdite, le relazioni e gli allegati di cui agli articoli precedenti almeno 15 giorni prima del giorno per il quale è stata convocata l'assemblea per deliberare al riguardo.

La pubblicità di cui al presente articolo dovrà essere assicurata con inserzione su un quotidiano della città o delle città nella cui borsa sono quotate le azioni.

Gli amministratori e i direttori delle società che non ottemperino alle disposizioni di cui al titolo secondo della presente legge sono puniti con le pene previste dall'articolo 2630, primo comma, del Codice civile.